



**STATUTO DEL
PARTITO LIBERALE RADICALE
BELLINZONA**

I. Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione

Sotto la denominazione **Sezione Liberale Radicale Bellinzona** (in seguito: la Sezione) è costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile, la quale riunisce i cittadini liberali radicali di Bellinzona come sezione comunale del Partito Liberale Radicale ticinese (PLRT).

Art. 2 Scopo

La Sezione ha per scopo di promuovere i principi e le idee liberali-radicali nella vita politica di Bellinzona conformemente ai programmi del Partito Liberale Radicale ticinese e svizzero, di cui si riconosce parte integrante.

Art. 3 Sede

La Sezione ha la propria sede presso il segretariato.

Art. 4 Organizzazione

Il presente statuto disciplina l'organizzazione della Sezione e ne stabilisce le norme per tutti i soci.

II. Organizzazione

Art. 5 Sezione

La Sezione rappresenta il Partito nel Comune, ne promuove e diffonde i postulati e partecipa, nei modi stabiliti dallo statuto, alla determinazione del suo indirizzo politico.

Art. 6 Sottosezioni

¹ Allo scopo di estendere la presenza del Partito nel Comune, la Sezione è organizzata in Sottosezioni.

² Le Sottosezioni sono le seguenti:

Circondario Centro

- a) Sottosezione di Bellinzona Centro
- b) Sottosezione di Carasso e Galbisio
- c) Sottosezione del Centro-Nord
- d) Sottosezione del Centro-Sud (Franco Zorzi)
- e) Sottosezione di Daro, Artore e Pedemonte
- f) Sottosezione di Ravecchia (Luigi Colombi)

Circondario Nord

- g) Sottosezione di Claro
- h) Sottosezione di Gnosca
- i) Sottosezione di Gorduno
- j) Sottosezione di Moleno
- k) Sottosezione di Preonzo

Circondario Sud

- l) Sottosezione di Camorino
- m) Sottosezione di Giubiasco (Camillo Olgiati)
- n) Sottosezione di Pianezzo
- o) Sottosezione di Sant'Antonio

Circondario Ovest

- p) Sottosezione di Gudo
- q) Sottosezione di Monte Carasso

r) Sottosezione di Sementina

⁴ Le Sottosezioni hanno uno statuto proprio, che deve essere approvato dalla Direttiva della Sezione. Annualmente ogni Sottosezione presenta alla Sezione un rapporto sulla propria attività.

Art. 7 Coordinatori di circondario

¹ Ogni quattro anni, in concomitanza con le elezioni comunali, è designato un coordinatore per ognuno dei quattro circondari (Centro, Nord, Ovest, Sud).

² I coordinatori di circondario sono proposti dal Comitato, in accordo con le Sottosezioni e eletti dalla Direttiva sezionale.

³ I coordinatori di circondario vengono nominati entro un anno prima dall'elezione comunale e restano in carica fino al termine dell'elezione stessa.

Art. 8 Gruppi e movimenti

Nella Sezione possono essere costituiti gruppi o movimenti giovanili, seniori, femminili o d'altro tipo. Essi godono di autonomia organizzativa ed operativa.

III. Organi

Art. 9 In generale

¹ Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Direttiva;
- c) il Comitato;
- d) la Commissione di revisione dei conti.

² Gli organi della Sezione sono eletti ogni quadriennio, in concomitanza con le elezioni comunali, e sono rieleggibili.

Art. 10 Assemblea

¹ L'Assemblea è la riunione degli aderenti al Partito sezionale.

² Essa è l'organo supremo della Sezione e ha le seguenti competenze:

- a) approva la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) ratifica il programma d'attività della Sezione;
- c) elegge il Comitato e ne nomina il Presidente;
- d) elegge i membri della Direttiva di sua competenza;
- e) nomina i membri della Commissione di revisione dei conti;
- f) designa i candidati per le elezioni comunali;
- g) designa il rappresentante della Sezione, di regola il Sindaco o un Municipale, e un suo supplente nella conferenza dei Sindaci;
- h) elegge i delegati della Sezione nel Comitato cantonale - tra cui, di regola, il Presidente sezionale - in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio;
- i) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, i quali saranno pure delegati all'assemblea del Distretto, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio;
- j) approva lo statuto e le modifiche statutarie;
- k) approva i conti annuali e dà scarico al Comitato per la gestione corrente;
- l) delibera lo scioglimento della Sezione.

³ L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno una volta all'anno. È convocata dal Comitato con preavviso di almeno venti giorni mediante pubblicazione sulla stampa o tramite comunicazione personale ai soci, per corriere o per posta elettronica. La convocazione deve indicare le trattande poste all'ordine del giorno.

⁴ L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata nella forma straordinaria, osservando le stesse formalità, se lo richiedono espressamente:

- a) la Direttiva cantonale;
- b) il Comitato;
- c) almeno un quinto dei soci della Sezione;
- d) almeno sei Sottosezioni.

Le richieste di cui alle lett. a), c), d) vanno indirizzate al Comitato.

⁵ L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti emessi, senza bisogno di quorum.

Art. 11 Direttiva

¹ La Direttiva decide sugli indirizzi politici ed amministrativi della Sezione conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea. Essa ha in particolare le seguenti competenze:

- a) promuove ed organizza le attività del Partito nella Sezione, secondo le direttive dell'Assemblea;
- b) propone all'Assemblea le candidature alle cariche comunali, distrettuali e cantonali;
- c) approva gli statuti delle Sottosezioni;
- d) fissa il contributo finanziario delle Sottosezioni alla Sezione ai sensi dell'art. 19 lett. c).

² Alla Direttiva spettano inoltre tutte le competenze che non sono esplicitamente assegnate dallo statuto ad altri organi.

³ La Direttiva è composta:

- a) dai membri del Comitato;
- b) dai membri eletti dall'Assemblea, di cui un rappresentante per ogni gruppo costituito nel Comune di associazioni di area liberale riconosciute dal Partito cantonale;
- c) dai membri di diritto: i Consiglieri comunali e i Presidenti delle Sottosezioni.

⁴ La Direttiva si riunisce su convocazione del Comitato, di regola tre volte all'anno.

Deve inoltre essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri. La richiesta va indirizzata al Comitato.

⁵ La Direttiva è validamente costituita se è presente almeno la metà dei suoi membri. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti emessi. In caso di parità, decide il Presidente sezionale.

Art. 12 Comitato

¹ Il Comitato dirige l'azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell'Assemblea e della Direttiva.

² Esso gode delle seguenti competenze:

- a) assiste il Presidente nello svolgimento dei compiti di direzione della Sezione e nella preparazione degli incontri con la Direttiva;
- b) partecipa attivamente al dibattito politico comunale, distrettuale e cantonale mediante prese di posizioni tempestive;
- c) cura i rapporti con i Municipali, con il gruppo in Consiglio comunale e con i Deputati al Gran Consiglio della Sezione;
- d) applica le decisioni della Direttiva e dell'Assemblea, vigila affinché l'azione del Partito sia conforme alle medesime e coordina l'azione di tutte le organizzazioni, movimenti e gruppi interni del Partito;
- e) convoca l'Assemblea e la Direttiva.

³ Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente sezionale;
- b) dal Vice Presidente;
- c) dai Presidenti delle Sottosezioni;
- d) dai Municipali liberali-radicali, dal Capogruppo in Consiglio comunale e dai Deputati in Gran Consiglio della Sezione;
- e) dal segretario, dal responsabile delle finanze, dal responsabile della comunicazione e dal responsabile delle manifestazioni.

Art. 13 Commissione di revisione dei conti

¹ La Commissione di revisione dei conti esamina il bilancio e i conti di esercizio della Sezione e ne riferisce ai soci nel corso dell'Assemblea ordinaria successiva alla chiusura contabile determinata conformemente all'art. 21 dello statuto.

² La Commissione si compone di tre membri nominati dall'Assemblea, che non possono essere contemporaneamente membri della Direttiva.

IV. Soci

Art. 14 Appartenenza

¹ Sono soci della Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune e gli attinenti del Comune domiciliati fuori Cantone o all'estero che aderiscono ai principi e ai postulati del Partito.

² I cittadini stranieri domiciliati nel Comune possono partecipare a pieno titolo alle attività della Sezione.

Art. 15 Ammissione

La domanda di ammissione alla Sezione avviene oralmente o per iscritto. Essa comporta l'impegno di rispettare lo statuto, i programmi e le direttive votati dagli organi comunali o cantonali.

Art. 16 Diritti e doveri

I soci hanno uguali diritti e doveri e sono eleggibili a tutte le cariche, riservate le incompatibilità previste dalle legge o dallo statuto.

Art. 17 Dimissioni

Le dimissioni vanno presentate oralmente o per iscritto al Comitato della Sezione o delle Sottosezioni.

Art. 18 Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono retti dagli artt. 72 e segg. dello statuto cantonale.

V. Finanze

Art. 19 Finanziamento della sezione

Il finanziamento della Sezione avviene mediante:

- a) il contributo versato dal Comune al Partito;
- b) i contributi volontari dei soci;
- c) un contributo delle Sottosezioni, fissato dalla Direttiva all'inizio di ogni anno tenendo conto del fabbisogno finanziario della Sezione e della capacità finanziaria delle Sottosezioni;
- d) eventuali altre entrate, segnatamente donazioni, lasciti o disposizioni patrimoniali da parte di terzi.

Art. 20 Contributo volontario

La Sezione e le Sottosezioni possono ricevere dai loro soci un contributo finanziario di carattere volontario.

Art. 21 Conti d'esercizio

Bilancio e conti d'esercizio sezionali saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno e trasmessi per esame alla Commissione di revisione dei conti. Quest'ultima li sottoporrà poi all'Assemblea per approvazione, di regola entro 6 mesi dalla trasmissione.

Art. 22 Patrimonio della Sezione

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio verrà affidato a titolo fiduciario al PLRT fino alla sua ricostituzione. Analogamente, quello delle Sottosezioni verrà affidato alla Sezione.

VI. Entrata in vigore

Art. 23 Disposizioni transitorie

¹ Il presente statuto entra in vigore per la prima volta con la crescita in giudicato del Decreto legislativo del 21 marzo 2016 mediante il quale il Gran Consiglio ha decretato l'aggregazione dei Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio e Sementina in un unico Comune chiamato "Bellinzona" (BU n. 22/ 2016 del 13 maggio 2016, pagg. 227-230).

² Le Sottosezioni di cui all'art. 6 cpv. 2 lett. a) e lett. r) sono per ora sezioni autonome, dotate di propri statuti ed organizzazione.

Art. 24 Disposizioni finali

¹ Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono a titolo suppletivo le disposizioni dello statuto del PLRT e del Codice civile svizzero.

² Esso viene sottoposto dopo ogni sua modifica al Comitato cantonale per ratifica, conformemente all'art. 21 dello statuto cantonale.

Il presente statuto è stato modificato dall'Assemblea generale ordinaria della Sezione, tenutasi a Bellinzona il 12 marzo 2018. Esso entra immediatamente in vigore con la ratifica del Comitato cantonale del PLRT in data 29 novembre 2018.